

**Allegato a)**

***Comune di Fiesse***  
***Provincia di Brescia***

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge n°190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un *“processo di razionalizzazione”* che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge n°190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali avviassero un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si doveva ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Tali disposizioni normative sono state integrate con quelle del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, pubblicato l'8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*. In conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto interviene rispondendo alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art.11);
- la definizione delle responsabilità (art.12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art.14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in house (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art.17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pub-

blico in mercati regolamentati (art.18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art.19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs. n° 33/2013(art.22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art.21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

## PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA

L'art. 20, comma 1, del citato D.lgs. n° 175/2016, così modificato e integrato dal D.lgs. n° 100/2017, prevede che ciascuna pubblica amministrazione adotti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

Pertanto, le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. **vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3, comma 27, della Legge n°244/2007 (finanziaria 2008), la disposizione dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
  - a) produzione di un servizio d'interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, e ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del D.lgs. n. 50/2016, c.d. codice appalti);
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio d'interesse generale, mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
  - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;
  - e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016).
2. **Oneri di motivazione analitica** previsti dall'art. 5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica e alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (comma 2) ed è inviata, per fini conoscitivi, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (comma 3) che può esercitare i propri poteri di legge.
3. **Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2**, ovvero:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Le norme prevedono che al piano di razionalizzazione sia allegata una relazione tecnica e che esso sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.lgs. n° 33/2013). Pertanto, nel caso ne sia omessa la pubblicazione, è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata (D.lgs. n° 33/2013).

**Il Comune di Fiesse, in ottemperanza alla suddetta normativa, ha approvato il precedente piano di razionalizzazione con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 28/12/2020.**

Il piano, corredato della prescritta relazione tecnica, è stato trasmesso alla Corte dei Conti e inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito portale del Dipartimento del Tesoro entro i tempi di legge.

## GLI ORGANISMI COINVOLTI NEL PIANO OPERATIVO

<i>soggetti oggetto del piano di razionalizzazione</i>	<i>soggetti esclusi dal piano di razionalizzazione</i>
società partecipate	aziende speciali
società consortili	Istituzioni
società cooperative	Associazioni
società costituite sulla base di leggi regionali o speciali	Fondazioni
	aziende consortili
	consorzi previsti da leggi speciali

L'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n°175/2016 e s.m.i.) ha previsto l'obbligo, per ogni amministrazione pubblica, di adottare annualmente un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Entro la fine dell'esercizio successivo, l'amministrazione pubblica è tenuta a predisporre una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Una volta adottati, il provvedimento di analisi delle partecipate, il piano di razionalizzazione e la successiva relazione devono essere inviati all'Osservatorio del MEF ed alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Sulla base di quanto richiamato, ogni ente locale è pertanto tenuto a predisporre ed adottare, entro il **31 dicembre 2021**:

- 1) La **rendicontazione dei risultati** del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate detenute al 31/12/2019 (effettuata nell'esercizio 2020) e monitoraggio sullo stato di attuazione dello stesso;
- 2) L'**analisi delle società partecipate** direttamente e indirettamente al 31.12.2020;
- 3) La definizione degli interventi da formalizzare nel **piano di razionalizzazione 2021**.

**1.00) LA RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31/12/2019 E MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLO STESSO**

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n° 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n° 90.

Con deliberazione del Consiglio comunale n°29 del 25/09/2017 questo Comune aveva provveduto ad effettuare la **ricognizione straordinaria** delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Successivamente, **con deliberazione del Consiglio comunale n°45 del 28/12/2020** si è provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31/12/2019, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte dell'amministrazione. Dalla citata ricognizione sono scaturiti, i seguenti esiti:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Coges SPA	02987620172	0,13	Dismissione della partecipaz. in quanto la società è in liquidazione e non sussistono le condizioni di legge per il suo mantenimento.	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Di seguito si riporta la scheda rilevazione della società Coges s.p.a. redatta nel 2020 con le informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2019.

**SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE (del precedente piano)**

**Liquidazione della società**

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	02987620172
Denominazione	COGES SPA IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni della mancato avvio della procedura di liquidazione	
Data di deliberazione della liquidazione	06.11.2019
Stato di avanzamento della procedura	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Data di deliberazione della revoca	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	Si attendono comunicazioni da parte del liquidatore in merito al recesso dalla società
Ulteriori informazioni*	

\*Campo testuale con compilazione facoltativa.



## **2.00 ) RELAZIONE TECNICA SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE al 31/12/2020**


L'articolo 20, comma 1, del TUSP dispone che, ai fini della revisione periodica, cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato e corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo, al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento debba essere approvato con delibera consiliare.

La relazione tecnica sull'attuazione sul piano di razionalizzazione delle società partecipate detenute dal Comune di Fiesse al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP è strutturata come segue:

- Sezione 1: Schema delle partecipazioni detenute: prospetto che rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'amministrazione e le società partecipate direttamente, nonché quelli intercorrenti fra queste ultime e le società partecipate indirettamente dall'ente pubblico, indicando per ognuna la quota di partecipazione;
- Sezione 2: Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito.

## SEZIONE 2.01 ) - SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE

Nella presente sezione viene vengono rappresentati graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'amministrazione e le società partecipate direttamente e indirettamente



## SEZIONE 2.02) - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE

### PARTECIPAZIONI DIRETTE: Esito della ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2020

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
COGES SPA IN LIQUIDAZIONE	02987620172	0,13%	Razionalizzazione	Si attendono comunicazioni da parte del liquidatore in merito al recesso dalla società.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

### **RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE:**

Con riferimento all'art. 2, co. 1 – lett. g) del D. lgs. 175/2016 che definisce come “*partecipazione indiretta*”: *la partecipazione in una società che sia a sua volta partecipata da una società o da altro organismo soggetto a controllo da parte di un'amministrazione pubblica*”,

**Il Comune partecipa non detiene partecipazioni indirette in società.**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Per quanto concerne le partecipazioni indirette sopra indicate, le stesse non sono oggetto del presente piano, in quanto sono detenute da società su cui non si esercita alcun tipo di controllo.

## 2.03) ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per completezza, si precisa che il comune di Fiesse anche a:

NOME PARTECIPATA	NOTE
Azienda territoriale per i servizi alla persona	Ente strumentale degli Enti Locali
Consorzio Intercomunale CIB	
Consorzio di Bonifica per la difesa Idraulica	

Le partecipazioni detenute dal Comune di Fiesse negli enti/consorzi sopra elencati non rientrano nelle tipologie societarie oggetto del presente piano.

## 2.04) RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLE PARTECIPATE

L'Amministrazione non ha propri rappresentanti in organi di governo (amministrazione e controllo) di società ed enti oggetto della presente rilevazione (ossia in società ed Enti di cui detiene la partecipazione diretta ed in società ed Enti di cui detiene una partecipazione indiretta ma su cui si esercita un controllo).

Pertanto le "SCHEDE PER LA RILEVAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI" non è stata prodotta nella presente ricognizione.

### **SEZIONE 3.00) - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI**

Nella presente sezione sono riportate le schede tecniche relative a ogni singola partecipazione, che riportano le attività svolte dalla società partecipata ed i suoi principali dati di bilancio, al fine di una consapevole valutazione della loro coerenza con le disposizioni del TUSP e delle conseguenti azioni da intraprendere.

### 3.01) CO.GES SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02987620172
Denominazione	COGES SPA IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	1988
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	2019
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	no
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	no

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure con-corsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	BRESCIA
Comune	SAN GERVASIO BRESCIANO
CAP*	25020
Indirizzo*	VIA MARTINENGO N. 32
Telefono*	0309934810
FAX*	0309934967
Email*	coges@registerpec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.11.00 Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, recupero materiali – 100%
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	16
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1 (liquidatore)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	19.085
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	26.000

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	- 283.591	-399.985	- 812.508	- 28.969	- 313.258

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizi di nettezza urbana
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) <sup>(10)</sup>	no
Esito della revisione periodica	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) <sup>(11)</sup>	recesso dalla società
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(11)</sup>	<b>31.12.2022</b>
Note*	Si attendono comunicazioni da parte del liquidatore in merito al recesso dalla società.

## CONCLUSIONI

Per quanto esposto nei precedenti paragrafi, si conferma la razionalizzazione della partecipata COGES attualmente in liquidazione. Allo stato attuale si attendono comunicazioni da parte del liquidatore in merito al recesso dalla società.

Fiesse , li 29.12.2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Sergio Cavallini